

LINEE GUIDA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER)

Premesso:

- che la società Irpiniambiente S.p.A. adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte dei propri dipendenti, che possano portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nella più ampia accezione del termine fornita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Con la presente procedura si intende adottare il sistema di precauzioni idonee a tutelare il dipendente o il collaboratore legato alla Società da rapporti professionali (*c.d. whistleblower*), garantendone l'anonimato e contrastando ogni possibile discriminazione nei suoi confronti, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti nel pubblico interesse.

In tale ottica, l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante oggettive indicazioni operative circa:

- a) i destinatari della segnalazione: il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a disposizione;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano le segnalazioni dei dipendenti o collaboratori;
- d) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti e dei collaboratori, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

Art. 1) Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

La società Irpiniambiente S.p.A. individua nel Responsabile della prevenzione della corruzione il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno della Società, di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

Art. 2) Procedure per la segnalazione

Il *whistleblower* utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile sul sito internet della Società (www.irpiniambiente.it), nella sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione Altri contenuti-Corruzione". (Allegati 1: modulo per le segnalazioni)

Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

Si deve rappresentare l'indispensabilità che la denuncia presentata dal "segnalante" sia:

- circostanziata;
- riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti;
- contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni di cui all'art. 1 possono essere presentate secondo la seguente modalità:

- indirizzo di posta elettronica del Responsabile della prevenzione della corruzione andrea.maffei@irpiniambiente.it;
- servizio postale: in tal caso per avere le garanzie di tutela di riservatezza occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo **"Responsabile Prevenzione Corruzione di Irpiniambiente S.p.A. via Cannaviello, 57 - 83100 Avellino - RISERVATA PERSONALE"**. La segnalazione sarà protocollata senza aprire la busta e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima riservatezza fino alla consegna nelle mani del Responsabile della prevenzione della corruzione. All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della prevenzione e della corruzione avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento utilizzando una fotocopia della segnalazione annerita sui dati del segnalante e custodendo l'originale in luogo riservato.

Art. 3) Attività di accertamento delle segnalazioni

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture competenti per il prosieguo delle attività. Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi rappresentati nella segnalazione.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali della Società, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio denunciato.

La segnalazione, dopo aver subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere.

Le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga per giustificato motivo di ulteriori 15 giorni.

Qualora all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile della prevenzione e della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata affinché provveda all'adozione dei

provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i motivi, l'esercizio dell'azione disciplinare;

- b) ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno rispetto della legalità.

Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.

Il Responsabile della prevenzione e della corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato della procedura il segnalante con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario.

4) La tutela del segnalante

L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge.

L'identità del *whistleblower* può essere rilevata solo nel caso in cui:

- vi sia il consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. (Si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del denunciato);
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Questa circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero delle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, è sottratta all'accesso disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii..

Il dirigente, quale superiore gerarchico, che, ai sensi dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, riceve informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche al Responsabile della prevenzione e della corruzione oppure a provvedere direttamente, secondo una delle modalità di cui all'art. 2). In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il dirigente risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di protezione, da parte del dirigente, dell'identità del segnalante.

Art. 5) Segnalazione di discriminazioni

I segnalanti che denunciano all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, al superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione medesimo, per metterlo in condizione di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

Art. 6) La responsabilità del segnalante

La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come ad es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo). Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

Art. 7) Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza a disposizioni di servizio fatto salvo, a seconda delle fattispecie, di illeciti disciplinari più gravi.

La procedura individuata nel presente atto per il *whistleblowing*, nonché i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica.

Allegato 1: Modulo per le segnalazioni

Allegato 1: Modulo per le segnalazioni

Nome e Cognome del segnalante	
Qualifica e sede di servizio attuale	
Qualifica e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	
Telefono	
Email	

Specificare se la segnalazione è stata già effettuata ad altri soggetti	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Se SI, specificare il soggetto	<input type="radio"/> Dirigente <input type="radio"/> Corte dei Conti <input type="radio"/> Autorità giudiziaria <input type="radio"/> Altro: (<i>specificare</i>)
Se SI, specificare la data della segnalazione	
Se SI, specificare l'esito della segnalazione	
Se NO, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti	

Ufficio/Reparto/Sede in cui si è verificato il fatto	
Data in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto (Nome-Cognome-Qualifica) – Possono essere inseriti più nomi.	
Eventuali privati coinvolti nel fatto	
Eventuali imprese coinvolti nel fatto	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome – Cognome – Qualifica – Recapiti)	

Area cui può essere riferito il fatto	<input type="radio"/> Personale <input type="radio"/> Contratti <input type="radio"/> Concessioni di vantaggi economici comunque denominati <input type="radio"/> Autorizzazioni <input type="radio"/> Altro: (<i>specificare</i>)
---------------------------------------	--

Descrizione del fatto	<i>Campo libero</i>
-----------------------	---------------------

Ritengo che l'azione od omissione commessa o tentata sia illecita perché:	<input type="radio"/> Penalmente rilevante <input type="radio"/> Arrechi un danno patrimoniale alla società <input type="radio"/> Arrechi un danno di immagine alla società <input type="radio"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro <input type="radio"/> Costituisca un caso di malagestio delle
---	---

Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

	risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc...)
	<input type="radio"/> Altro: <i>(specificare)</i>

Allegati a corredo della denuncia	<i>(Specificare)</i>
-----------------------------------	----------------------

Luogo e data

Firma
